

Fano, li 15.01.2025

A tutte le Aziende interessate
loro sedi

Circolare n. 4/2025

OGGETTO: LEGGE DI BILANCIO 2024 – LE NOVITA' IN MATERIA DI LAVORO

Riportiamo di seguito le principali novità in materia di lavoro presenti nella **Legge di Bilancio 2025 (n. 207 del 30 dicembre 2024)** entrate **in vigore il 1° gennaio 2025**, fatte salve alcune decorrenze specifiche.

TASSAZIONE REDDITO DA LAVORO DIPENDENTE

- Viene resa **strutturale la rimodulazione degli scaglioni di reddito e la riduzione delle aliquote** di tassazione del reddito da lavoro dipendente. Di seguito riepiloghiamo le aliquote per scaglioni di reddito (già in essere dal 2024):

Scaglioni di reddito	Aliquota IRPEF
fino a € 28.000	23%
oltre € 28.000 e fino a € 50.000	35%
oltre € 50.000	43%

- Viene resa strutturale, nella **misura di € 1.955**, la detrazione da lavoro dipendente per i **titolari di redditi di lavoro complessivo annuo non superiore a € 15.000**.
- Relativamente al trattamento integrativo viene reso strutturale il metodo correttivo di calcolo.

MISURE PER LA RIDUZIONE DEL CUNEO FISCALE

Il legislatore **non ha confermato per il 2025 l'esonero parziale dei contributi previdenziali a carico dei lavoratori dipendenti (esonero IVS del 6% e 7%)**, ma in "sostituzione" sono state introdotte **due nuove misure** in ambito fiscale **per ridurre il cuneo fiscale**:

1. INDENNITA' ESENTE – SOMMA INTEGRATIVA

La somma integrativa spetta ai lavoratori dipendenti con **un reddito complessivo annuo non superiore a € 20.000**, determinata applicando le seguenti percentuali sull'imponibile fiscale:

- 7,1%** se il reddito di lavoro dipendente **non è superiore a € 8.500**;
- 5,3%** se il reddito di lavoro dipendente **è superiore a € 8.500 ma non a € 15.000**;
- 4,8%** se il reddito di lavoro dipendente **è superiore a € 15.000 ma non a € 20.000**.

Il riconoscimento e l'erogazione al dipendente **genera un credito per il sostituto d'imposta da recuperare in compensazione nel modello F24** (verrà istituito un nuovo codice tributo).

2. ULTERIORE DETRAZIONE DI IMPOSTA

La misura spetta ai lavoratori dipendenti con **un reddito complessivo annuo superiore a € 20.000 ma non a € 40.000** ed è **fissata in € 1.000 annui** con progressiva **riduzione dell'importo superata la soglia di € 32.000** di reddito, fino ad azzerarsi con un reddito di € 40.000.

Si tratta di una detrazione e dovrà essere gestita, in analogia alle altre detrazioni, come **una riduzione dell'imposta lorda**.

Per entrambe le misure:

- nella determinazione del reddito complessivo rileva la quota esente del reddito agevolato per i lavoratori c.d. impatriati mentre non rileva il reddito dell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e relative pertinenze;
- la spettanza viene verificata in sede di conguaglio. In caso di recupero, in quanto non spettante, e l'importo superi € 60,00, la trattenuta in busta paga sarà effettuata in 10 rate di pari importo.

DETRAZIONI PER FAMILIARI A CARICO

Dal periodo d'imposta **2025** sono previste alcune novità in merito **alle detrazioni per familiari a carico**:

1. **disposto un limite di età del figlio (30 anni)** entro il quale poter applicare le detrazioni per figli a carico. Tale novità non si applica ai figli disabili fiscalmente a carico.
2. la detrazione **per altri familiari a carico può essere riconosciuta esclusivamente per ciascun ascendente** (genitori, nonni, bisnonni) che siano **conviventi con il contribuente**.
3. **ai contribuenti che non sono cittadini italiani o di uno Stato membro dell'Unione europea o di uno Stato aderente all'accordo sullo Spazio economico europeo, le detrazioni per familiari fiscalmente a carico non spettano in relazione ai familiari residenti all'estero.**

FRINGE BENEFIT

1. LIMITE DI ESENZIONE

Per i periodi d'imposta **2025, 2026 e 2027**, in deroga a quanto previsto dall'articolo 51, comma 3 del TUIR, **non concorrono a formare il reddito, entro il limite complessivo di 1.000 euro**:

- **il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati** ai lavoratori dipendenti, nonché
- **le somme erogate o rimborsate** ai medesimi lavoratori dai datori di lavoro **per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell'energia elettrica e del gas naturale, delle spese per la locazione dell'abitazione principale o per gli interessi sul mutuo relativo all'abitazione principale.**

Il limite è **elevato a 2.000 euro per i lavoratori dipendenti con figli**, compresi i figli nati fuori del matrimonio riconosciuti e i figli adottivi, affiliati o affidati, **fiscalmente a carico**, a condizione che gli stessi dichiarano al datore di lavoro di averne diritto.

I datori di lavoro provvedono all'attuazione di tale agevolazione **previa informativa alle rappresentanze sindacali unitarie laddove presenti.**

2. AUTO AD USO PROMISCUO

Dal **2025** per **gli autoveicoli, i motocicli e i ciclomotori di nuova immatricolazione, concessi in uso promiscuo sulla base di contratti stipulati a decorrere dal 1° gennaio 2025, il relativo fringe benefit è quantificato in misura pari al 50% dell'importo corrispondente ad una percorrenza convenzionale annua di 15.000 km**, per il costo chilometrico previsto dalle tabelle ACI.

La percentuale è **ridotta al:**

- **10%** nell'ipotesi di veicoli a trazione esclusivamente **elettrica a batteria**;
- **20%** per i veicoli **elettrici ibridi plug in**.

Rimangono applicate le precedenti disposizioni per i veicoli immatricolati ed assegnati fino al 31 dicembre 2024.

Si segnala l'assenza di una disposizione transitoria che permetta di calcolare il valore del fringe benefit derivante da veicoli immatricolati prima del 1° gennaio 2025 ma assegnati sulla base di contratti stipulati a partire dalla predetta data. Si auspica un chiarimento da parte dell'Agenzia delle Entrate.

ESENZIONE FISCALE - SOMME CORRISPOSTE PER FABBRICATI

Le somme erogate o rimborsate dai datori di lavoro per il pagamento dei canoni di locazione e delle spese di manutenzione dei fabbricati locati dai dipendenti assunti a tempo indeterminato dal 1° gennaio 2025 al 31 dicembre 2025 non concorrono, per i primi due anni dalla data di assunzione, a formare il reddito ai fini fiscali, entro il limite complessivo di 5.000 euro annui.

L'esclusione dal concorso alla formazione del reddito del lavoratore **non rileva ai fini contributivi.**

Le disposizioni si applicano ai **titolari di reddito di lavoro dipendente non superiore a 35.000 euro nell'anno 2024** e che abbiano **trasferito la residenza nel comune di lavoro**, qualora questo sia situato a **più di cento chilometri di distanza dal comune di precedente residenza.**

SPESE TRASFERTA TRACCIABILI PER ESENZIONE E DEDUCIBILITA'

Dal 1° gennaio 2025, entra in vigore una nuova disciplina che impone l'utilizzo di strumenti di pagamento tracciabili per dedurre le spese di trasferta (vitto, alloggio, viaggio e trasporti pubblici non di linea) dal reddito d'impresa e per evitare che i rimborsi ai dipendenti siano assoggettabili a tassazione e contribuzione.

Per rispettare la normativa, **le spese di trasferta dovranno essere pagate attraverso:**

- **versamenti bancari o postali.**
- **carte di debito, credito o prepagate.**
- **assegni bancari e circolari.**

DETAZZAZIONE PREMI DI PRODUTTIVITA'

Per i premi e le somme detassabili ed erogati negli anni 2025, 2026 e 2027, l'aliquota dell'imposta sostitutiva sui premi di produttività è ridotta al 5% (rispetto al 10% della norma istituita).

Si ricorda che **possono beneficiare del regime agevolato i premi di ammontare variabile**, la cui corresponsione sia **legata ad incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione**, misurabili e verificabili, **corrisposti a seguito della stipula e al deposito di contratti collettivi, territoriali o aziendali.**

TRATTAMENTO INTEGRATIVO SPECIALE SETTORE TURISTICO

Il trattamento integrativo speciale viene confermato, dal 1° gennaio 2025 al 30 settembre 2025, nella misura del 15% delle retribuzioni lorde corrisposte in relazione al lavoro notturno e straordinario effettuate nei giorni festivi, da parte di lavoratori impiegati negli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande del comparto del turismo.

Il sostituto d'imposta riconosce tale trattamento su richiesta del lavoratore, in cui attesta per iscritto che il reddito conseguito nel 2024 sia inferiore a € 40.000; tale importo viene poi compensato in F24.

AGEVOLAZIONI PER LE NUOVE ASSUNZIONI

1. MAXI DEDUZIONE COSTO DEL LAVORO

Prorogata la maxi deduzione del costo del lavoro prevista a favore di imprese e lavoratori autonomi per le nuove assunzioni di dipendenti con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, per i periodi d'imposta che chiudono al 31/12/2025, 31/12/2026 e 31/12/2027.

2. DECONTRIBUZIONE SUD

La disciplina agevolativa prevista dalla c.d. **Decontribuzione Sud si applica fino al 31 dicembre 2024** mentre non è più in vigore per gli anni successivi.

3. ESONERO CONTRIBUTIVO PER LE AZIENDE DEL MEZZOGIORNO

Previsto un nuovo esonero contributivo in favore dei datori di lavoro privati che impiegano lavoratori con **contratti di lavoro a tempo indeterminato nelle regioni Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Sardegna e Calabria.**

I requisiti sono differenziati in base alla tipologia di azienda beneficiaria:

- **microimprese e piccole e medie imprese** (meno di 250 dipendenti) a condizione che **l'aiuto rispetti i limiti de minimis;**
- **imprese non rientranti nella nozione di microimprese e piccole e medie imprese**, a condizione che al 31 dicembre di ogni anno ci sia un **incremento occupazionale rispetto all'anno precedente dei rapporti di lavoro a tempo indeterminato.**
- L'esonero consiste in **una riduzione, in percentuale, dei contributivi previdenziali per gli anni 2025-2029**, calcolato su base mensile e per 12 mensilità per ciascun lavoratore assunto a tempo indeterminato.

Si attendono i necessari chiarimenti da parte degli istituti per l'applicazione dell'agevolazione.

CONGEDO PARENTALE

In materia di tutela e sostegno della maternità, con riferimento ai lavoratori dipendenti, viene previsto un **innalzamento della misura dell'indennità per congedo parentale.**

I periodi complessivamente fruibili con **un'indennità dell'80% passano da 1 a 3 mesi**, sempre entro il sesto anno di vita del bambino e in alternativa tra i genitori.

La disposizione **non è applicabile** nel caso in cui il periodo di congedo di maternità o di paternità sia **terminato entro il 31/12/2024.**

DECONTRIBUZIONE LAVORATRICI MADRI

Dal 2025 è introdotto un parziale esonero contributivo della quota dei contributi previdenziali IVS, a carico del lavoratore, **in favore delle lavoratrici:**

- **dipendenti** (ad esclusione dei rapporti di lavoro domestico);
- **autonome** che percepiscono almeno uno tra i redditi di lavoro autonomo, redditi d'impresa in contabilità ordinaria, redditi d'impresa in contabilità semplificata o redditi da partecipazione e che non hanno optato per il regime forfetario.

Le lavoratrici devono essere **madri di due o più figli** e l'esonero contributivo **spetta fino al mese del compimento del decimo anno di età del figlio più piccolo** ovvero a decorrere **dall'anno 2027**, per le **madri di tre o più figli**, l'esonero contributivo **spetta fino al mese del compimento del diciottesimo anno di età del figlio più piccolo.**

L'esonero contributivo spetta a condizione che **la retribuzione o il reddito imponibile** ai fini previdenziali **non sia superiore all'importo di 40.000 euro su base annua.**

Per l'attuazione della norma è prevista l'**adozione di un Decreto** del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, **in cui saranno disciplinate le modalità attuative e, in particolare, la misura dell'esonero contributivo.**

Per gli anni 2025 e 2026 tale beneficio non si applica in favore delle lavoratrici che risultano essere beneficiare dell'esonero contributivo già disposto dalla legge di bilancio 2024.

NASPI - NUOVI REQUISITI

Dal 1° gennaio 2025, nel caso di eventi di disoccupazione in cui:

- un lavoratore **si dimette o risolve consensualmente il rapporto di lavoro*** e,
- **nei 12 mesi successivi, viene assunto da altro datore di lavoro e successivamente licenziato;**
- **non matura il diritto alla NASpl se nel nuovo rapporto non abbia maturato almeno 13 settimane di contribuzione.**

Pertanto, **il periodo di 13 settimane deve essere maturato nel periodo intercorrente tra i due eventi e non nel quadriennio precedente l'evento di disoccupazione.**

***sono fatte salve le ipotesi di dimissioni nel periodo protetto di maternità, quelle per giusta causa o le risoluzioni consensuali nell'ambito delle procedure di licenziamento per giustificato motivo oggettivo.**

NOVITA' IN MATERIA DI PENSIONI

1. OPZIONE DONNA

Prorogata per il 2025 la misura c.d. Opzione Donna alle stesse condizioni che riepiloghiamo .

Le lavoratrici per poter accedere al trattamento pensionistico devono **aver maturato, entro il 31 dicembre 2024, un'anzianità contributiva pari o superiore a 35 anni e un'età anagrafica di almeno 61 anni** (ridotta di un anno per ogni figlio nel limite massimo di 2 anni), e che si trovano in una delle seguenti situazioni:

- **assistono**, al momento della richiesta, da almeno 6 mesi, **il coniuge o un parente di primo grado convivente con handicap in situazione di gravità** ai sensi della Legge n.104/1992;
- hanno **una riduzione della capacità lavorativa superiore o uguale al 74%**;
- sono **lavoratrici licenziate o dipendenti da imprese per le quali è attivo un tavolo di confronto per la gestione delle crisi aziendale.**

2. QUOTA 103

Prevista anche per il 2025 la c.d. Quota 103.

L'accesso al trattamento pensionistico sarà possibile al raggiungimento, nel 2025, di **un'età anagrafica di almeno 62 anni e di un'anzianità contributiva minima di 41 anni.**

3. APE SOCIALE

Confermata la misura di anticipo finanziario a garanzia pensionistica c.d. Ape sociale anche per il 2025.

4. MONTANTE CONTRIBUTIVO

Gli iscritti all'assicurazione generale obbligatoria, alle forme sostitutive ed esclusive della medesima e alla Gestione separata, con riferimento ai quali **il primo accredito contributivo decorre successivamente al 1° gennaio 2025, possono incrementare il montante contributivo** individuale maturato **versando all'Inps una maggiorazione della quota di aliquota contributiva pensionistica a proprio carico non superiore a due punti percentuali.**

La quota del trattamento pensionistico derivante dall'incremento del montante contributivo conseguente alla maggiorazione non concorre al computo ai fini della maturazione degli importi soglia (pensione di vecchiaia e pensione anticipata), ed è **corrisposta, a domanda, al soggetto pensionato successivamente alla maturazione dei requisiti anagrafici per l'accesso alla pensione di vecchiaia.**

I contributi versati dal lavoratore quale maggiorazione della quota di aliquota contributiva prevista dal primo e dal secondo periodo sono deducibili, dal reddito complessivo per il 50 per cento dell'importo totale versato.

Con decreto del Ministro del Lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il MEF, sono disciplinate le modalità attuative, con particolare riferimento alle modalità di esercizio e di recesso dalla facoltà di versamento della maggiorazione contributiva.

Rimaniamo a disposizione come sempre per qualsiasi chiarimento.

Cordiali saluti.

*Lucarelli Consulenza del Lavoro
Studio Associato*